NORME PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO ISTITUTIVO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

# Art. 2

## Attribuzioni del Ministro della giustizia

I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessita', concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresi' di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste. Nel caso di concorso di piu' domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o piu' Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalita' dovute.

Versione in vigore dal 23 gennaio 2013, non più in vigore dal 30 luglio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale |
| Estremi | Legge 20 dicembre 2012, n. 237 |
| Capo | I — Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 2013 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-adeguamento-alle-disposizioni-dello-statuto-istitutivo/art-2-attribuzioni-del-ministro-della-giustizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it